

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali di consegna (ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta) esposti al caldo estremo nel territorio del Comune di Milano

VALIDITA' : dal 07/07/2026 fino al 23/09/2026

IL SINDACO

Premesso che

le condizioni climatiche degli ultimi anni sono caratterizzate da ondate di calore sempre più frequenti, intense e prolungate, che determinano un rischio grave e attuale per la salute dei lavoratori esposti direttamente alla radiazione solare e alle alte temperature, con possibilità di stress termico, colpo di calore e conseguenze anche letali;

il fenomeno del calore urbano (cosiddetta «isola di calore») amplifica nelle aree cittadine densamente edificate gli effetti delle alte temperature, esponendo a rischio non soltanto i lavoratori dei cantieri e dell'agricoltura, ma anche – e in misura crescente – i ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta addetti alla consegna a domicilio che operano su strada nelle ore centrali della giornata;

la tutela della salute costituisce diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, e la sicurezza sul lavoro rappresenta un valore di rango primario dell'ordinamento;

Visto

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia limitata al territorio comunale;

l'articolo 50, comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), e in particolare gli articoli 15, 28 e 181, che impongono al datore di lavoro la valutazione e la gestione di tutti i rischi, compreso il rischio da microclima e da esposizione al calore;
il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (cosiddetto «Decreto Lavoro 2026»), e in particolare l'articolo 15 recante il rafforzamento delle tutele per i rider delle piattaforme digitali, comprensivo dell'integrazione degli obblighi informativi, formativi e di tracciamento dell'attività in capo al committente;
l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 484 del 9 giugno 2026, in vigore dal 10 giugno al 23 settembre 2026, che vieta lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12.30–16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, nei soli giorni in cui la mappa giornaliera del progetto Workclimate di INAIL-CNR segnali un livello di rischio «ALTO» per la categoria «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» (rilevazione delle ore 12.00);
che la medesima ordinanza regionale n. 484/2026 fa espressamente salvi gli eventuali provvedimenti sindacali, comunali o territoriali, più restrittivi rispetto alle misure regionali, raccomandando inoltre ai Comuni di valutare misure complementari di tutela;
le «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché gli strumenti di monitoraggio del rischio termico resi disponibili dal progetto Workclimate di INAIL-CNR (www.workclimate.it);

Considerato che

l'ordinanza regionale n. 484/2026 circoscrive il divieto ad alcuni settori produttivi (agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave) e non ricomprende espressamente le attività di consegna a domicilio tramite ciclo fattorini, che pure espongono i lavoratori a un rischio termico elevato in ambito cittadino;
il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in particolare gli articoli 2 e 47-bis e seguenti (Capo V-bis), che estendono ai lavoratori delle piattaforme digitali di consegna (c.d. "rider") i livelli minimi di tutela e, all'articolo 47-septies, comma 3, pongono in capo al committente che utilizza la piattaforma, a propria cura e spese, l'obbligo di rispettare il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza;
la giurisprudenza di legittimità – da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28772 del 31 ottobre 2025 – ha riconosciuto che ai rider etero-organizzati si applica la disciplina del lavoro subordinato, comprese le tutele in materia di salute e sicurezza, e che la sicurezza prevale sugli obiettivi produttivi e organizzativi;
i sistemi di assegnazione algoritmica delle consegne e i meccanismi incentivanti basati sulla rapidità possono indurre i lavoratori delle piattaforme a operare nelle ore più calde e ad assumere comportamenti pericolosi per la propria salute;
ricorrono pertanto i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, intese come necessità di fronteggiare con immediatezza un pericolo grave e attuale per la salute pubblica e l'incolumità dei lavoratori, non altrimenti fronteggiabile in modo adeguato e tempestivo con i soli strumenti ordinari, limitatamente al periodo di vigenza delle condizioni climatiche eccezionali;

Ritenuto

necessario adottare, in via integrativa e di coordinamento rispetto al quadro regionale vigente, ulteriori misure a tutela dei ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta, impegnati in attività all'aperto o in ambienti non climatizzati nel territorio comunale;
opportuno che le misure abbiano carattere temporaneo e proporzionato, ancorate al medesimo riferimento operativo (mappa giornaliera Workclimate, livello di rischio «ALTO») adottato dall'ordinanza regionale, al fine di garantire coerenza applicativa e certezza per imprese, piattaforme e lavoratori.

Visti

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 484 del 9 giugno 2026

ORDINA

ai soggetti che organizzano, gestiscono, assegnano o intermediano prestazioni di consegna a domicilio mediante piattaforme digitali tramite ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta, in qualità di committenti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015, di adottare le seguenti misure:

- a. informazione preventiva e tempestiva ai ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta sul livello di rischio giornaliero, sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di emergenza;
- b. riduzione o sospensione dell'assegnazione delle consegne nella fascia oraria 12.30–16.00, mediante stop automatico o rallentamento dell'algoritmo di assegnazione, privilegiando lo svolgimento delle mansioni nelle ore più fresche della giornata;
- c. messa a disposizione, indicazione di punti o altre forme di sostegno sulla base della propria autonomia organizzativa per l'approvvigionamento di acqua, di pause e di aree ombreggiate o di ristoro lungo le aree di operatività nelle giornate in cui la mappa giornaliera pubblicata sul sito del progetto Workclimate di INAIL-CNR (www.workclimate.it), riferita alla categoria «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» alla rilevazione delle ore 12.00, segnali per il territorio di Milano un livello di rischio «ALTO», coerentemente con il riferimento adottato dall'ordinanza regionale n. 484/2026.
- d. ove applicabile, facoltà del lavoratore di rifiutare o interrompere le consegne per caldo eccessivo senza alcuna penalizzazione, diretta o indiretta, sul punteggio, sulla priorità di accesso ai turni o sulle future assegnazioni;
- e. ove applicabile, revisione dei sistemi incentivanti, in modo che nessun premio o bonus sia legato alla rapidità o al numero di consegne nelle giornate e fasce orarie a rischio elevato.

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti organizzatori sono tenuti a verificare quotidianamente tale livello di rischio prima dell'organizzazione delle attività.

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti organizzatori delle attività di cui sopra, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, garantiscono in ogni giornata di rischio elevato:

- disponibilità di acqua potabile fresca mediante diverse soluzioni organizzative (messa a disposizione diretta, indicazione di punti di approvvigionamento o altre forme di sostegno);
- pause frequenti in luoghi ombreggiati o ventilati;
- abbigliamento e dispositivi di protezione idonei contro l'irraggiamento;
- informazione e formazione sui rischi da calore e sulle misure di primo soccorso;
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi con riferimento al rischio microclimatico e da esposizione al calore.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano, nel territorio del Comune di Milano, alle attività lavorative svolte dalla categoria dei ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta addetti alla consegna a domicilio mediante piattaforme digitali, impiegati in attività di servizio con esposizione prolungata al sole.

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata alla Polizia Locale e agli uffici comunali competenti, ferme restando le competenze degli organi statali di vigilanza in materia di lavoro e

sicurezza, anche su segnalazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale, nonché di ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La presente ordinanza ha efficacia dal 7 luglio al 23 settembre 2026, in coerenza con il periodo di vigenza dell'ordinanza regionale n. 484/2026, salvo proroga, revoca o modifica in relazione all'evoluzione delle condizioni climatiche e del quadro normativo regionale e nazionale, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Milano e sul sito istituzionale dell'Ente, ed è comunicata al Prefetto di Milano, all'Agenzia di Tutela della Salute competente, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, al Comando di Polizia Locale, alle organizzazioni sindacali e datoriali e, per quanto di rispettiva competenza, alle imprese e piattaforme operanti nel territorio comunale.

La presente Ordinanza non inficia eventuali e specifici accordi tra Organizzazioni sindacali e soggetti che organizzano, gestiscono, assegnano o intermediano prestazioni di consegna a domicilio mediante piattaforme digitali nel territorio comunale volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione.

Avverso la presente ordinanza può proporsi, in alternativa:

- ricorso al tribunale amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente